

mp. Seggiu'

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI
TRASPORTI IN CONCESSIONE

Direzione Centrale V
Divisione 56
Prot.n.332(56)71.10/4

Roma, 2 marzo 1987

- All'Ufficio Speciale MCTC Trasporti
Impianti Fissi
TORINO
(Rif.n.00359 del 23.1.87)

e, p.c. - Agli Uffici Speciali per i Trasporti
ad Impianti Fissi MCTC di
BARI - FIRENZE - MILANO - NAPOLI -
PESCARA - ROMA - VENEZIA

- Agli Uffici Compartimentali MCTC di
BOLZANO - PALERMO

- Alla Sezione MCTC di
CATANIA

ISPETTORATO GENERALE TRASPORTI IMPIANTI A FUNE - TRENTO -				
26 MAR. 1987				
NUMERO	CLASSE	CAT	POS	PAGE
1003				

- Agli Uffici Provinciali MCTC di
ANCONA - ASTA - BOLOGNA - CAGLIARI -
CAMPORASSO - CATANZARO - GENOVA -
PERUGIA - POTENZA - BERGAMO - BRESCIA -
COMO - CUNEO - L'AQUILA - NOVARA -
SONDRIO - VARESE - VERONA - VICENZA

- Ai Sigg.ri Ingegneri Coordinatori
LCRC SEDI

- Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Trasporti-Servizi Funiviari
Via Cesare Battisti, 23
BOLZANO

- Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ispettorato Generale Trasporti
TRENTO

- Alla REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Servizio Trasporti
TRIESTE

- Alla FENIT
Sezione Autonoma Trasporti a Fune
Via in Lucina, 2
ROMA

- All'ACIE c/o Ufficio Studi
Torino Esposizione
C.so Massimo D'Azeglio, 15

10126 TORINO

- All'ANIDIF c/o A.M.M.A.
Viale V. Vela, 17

10128 TORINO

Oggetto: Seggiovie per sciatori e sciovie. Impiego di "monosci" da parte degli utenti.

Con la nota a riscontro codesto Ufficio, in relazione ad analoghi quesiti pervenutigli da parte di aziende esercenti seggiovie per sciatori e sciovie in servizio pubblico, ha chiesto se possa essere autorizzato il trasporto con i predetti impianti di viaggiatori calzanti "monosci" invece che il normale paio di sci.

Al riguardo, si ricorda innanzitutto che le vigenti norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sia delle seggiovie per sciatori, sia delle sciovie non recano alcuna disposizione in ordine tanto ai requisiti fisici ed attitudinali dei viaggiatori che intendono utilizzare i predetti impianti, quanto all'idoneità delle attrezzature sportive che devono essere adoperate dai viaggiatori stessi per il corretto uso dei mezzi di risalita.

La materia deve infatti intendersi disciplinata, in via generale, dagli artt. 18 e 32, ultimo comma, del DFR 11.7.80, n. 753, laddove viene sancita l'esclusione dal trasporto con gli impianti di cui trattasi per le persone non in grado di utilizzare correttamente gli impianti stessi o che, comunque, possano arrecare danno a se o agli altri utenti, ovvero ai veicoli ed agli impianti.

Spetta quindi al direttore od al responsabile dell'esercizio, secondo la categoria dell'impianto, di fornire al personale addetto al servizio tutte le necessarie istruzioni per escludere dal trasporto coloro che, per qualsiasi motivo, possano costituire fonte di pericolo di palesare con appositi avvisi gli obblighi ed i divieti per l'utenza, nel quadro della diretta, personale responsabilizzazione di questa e

così pure di stabilire, se del caso, particolari limitazioni (ad esempio di orario) e/o speciali cautele per il trasporto di determinate categorie di utenti, ove tale trasporto presenti peculiarità diverse da quelle normalmente praticate per i viaggiatori ordinari, sempreché lo stesso direttore o responsabile giudichi che esso può essere effettuato in condizioni di sicurezza.

Gli Uffici MCTC in indirizzo, ai quali la presente è diretta per opportuna norma e conoscenza, sono pregati di volerne rendere noto il contenuto alle aziende esercenti gli impianti di cui trattasi ricadenti nella propria competenza territoriale.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Prof. Ing. Gilberto Greco)

